REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA' CHAMOIS SERVIZI S.R.L.

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Approvato con determina dell'Amministratore Unico del _____

SOMMARIO

1. Disposizioni generali 3

2. Ambito oggettivo 3

3. Ambito soggettivo 4

4. Modalità di esercizio dell'accesso 4

5. Responsabilità del procedimento 5

6. Soggetti controinteressati 5

7. Termini del procedimento 6

8. Eccezioni assolute all'accesso generalizzato 7

9. Eccezioni relative all'accesso generalizzato 8

10. Richiesta di riesame 11

11. Motivazione del diniego all'accesso 11

12. Impugnazioni 11

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Con il D.Lgs. 33/2013 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del citato decreto. Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato questa norma sostituendone totalmente il testo. Sulla base della nuova formulazione dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 sono previsti due tipi di accesso, ulteriori a quello disciplinato dalla legge 241/1990, per cui sono totalmente cambiati il panorama oggettivo e soggettivo per potere esercitare la nuova tipologia di accesso.

2. AMBITO OGGETTIVO

A seguito delle modifiche legislative sopra richiamate, le tipologie di accesso esercitabili sono le seguenti:

- accesso civico semplice, regolato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 che costituisce l'esercizio del diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, per chiunque intenda richiedere gli atti o informazioni che, in forza di disposizioni di legge o di regolamento, devono essere obbligatoriamente pubblicati e per i quali ne sia stata omessa la pubblicazione. Questo diritto è considerato come livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziali);
- accesso civico generalizzato, regolato dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 che costituisce l'esercizio del diritto per "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto" (cioè quelli pubblicabili obbligatoriamente), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5bis". Con questa nuova disposizione normativa viene introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo che consente a chiunque di richiedere anche dati e documenti che le P.A. non hanno l'obbligo di pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1, del citato art. 5. Gli unici limiti che incontra questo tipo di accesso sono, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni, come previsto dall'art. 5 bis, comma 3;

- accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 la cui finalità è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative e/o oppositive e difensive) che l'ordinamento giudiziario fornisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate du cui sono titolari. Questo tipo di accesso opera sulla base di presupposti diversi da quelli afferenti agli accessi civici semplici e generalizzati, in quanto la legge 241/1990 esclude tassativamente l'utilizzo del diritto di accesso documentale al fine di sottoporre l'Amministratore ad un controllo generalizzato.

3. AMBITO SOGGETTIVO

Sia l'accesso civico semplice che quello generalizzato possono essere esercitai da "chiunque", anche non portatore di interesse qualificato, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente in Italia.

4. MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

L'accesso all'esercizio dei diritti rientranti nell'accesso civico semplice e di quello generalizzato ha inizio con apposita istanza gratuita da inoltrare, da parte del soggetto interessato, in via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'Amministrazione digitale", per effetto del quale (art. 65) le istanze sono ritenute valide se:

a)sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo le modalità definite con regole tecniche adottare ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli Uffici e laddove la richiesta di accesso civico non sia stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" va inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Società. Attualmente l'RPCT è Pamela Torrent il cui indirizzo di posta elettronica è il seguente: amministrazione@chamoisservizi.it

Nel caso di accesso generalizzato, l'istanza va indirizzata all'Ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Società.

L'istanza di accesso civico, sia semplice che generalizzato, non richiede motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non è ammissibile, e quindi la Società potrà rigettarla, una richiesta generica tale da non consentire l'individuazione del documento o dell'informazione di cui è richiesti l'accesso così come non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire le informazioni di cui la Società dispone.

La Società ha istituito un registro delle richieste di accesso.

5. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

I destinatari dell'istanza garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, controllando e assicurando la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

Nel caso di istanze per l'accesso civico semplice l'RPCT effettua la segnalazione prevista dall'art. 43, comma 5, D. Lgs. 33/2013 e precisamente segnala all'Ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del processo disciplinare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale della Società, l'RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

6. SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Il destinatario della richiesta di accesso generalizzato, se individua i soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche o giuridiche portatrici dei seguenti interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013:

a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, cioè quella prevista dal D. Lgs. 196/2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ex art. 15 Costituzione;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione della Società (organo amministrativo, dipendenti, componenti di altri organismi).
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, con la disciplina legislativa in materia, cioè quella prevista dal D. Lgs. 196/2003, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

7. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, comma 6, D. Lgs. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati per il periodo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il soggetto competente di cui all'art. 4 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso di accesso generalizzato, qualora vi sia accoglimento della richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo.

I dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventuale richiesta di riesame, oppure ricorso al Giudice Amministrativo.

Sempre nel caso di richiesta di accesso generalizzato, la Società deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti previsti dall'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013.

8. ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

Il diritto di accesso generalizzato è escluso (vedi art. 5 bis, comma 3, D. Lgs. 33/2013):

1) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, Legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello Stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, Legge n. 241/1990, per effetto della quale il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge n. 801/1977, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei procedimenti tributari per i qual restano ferme le norme speciali che li regolano;

c) nei procedimenti selettivi, con riferimento ai documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a soggetti terzi.

2) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, tra cui:

- il segreto militare (R.D. n. 161/1941);
- il segreto statistico (D. Lgs. 322/1989);
- il segreto bancario (D. Lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico o il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art. 15 D.P.R. n. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti

interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del D. Lgs. 196/2003; art. 7 bis, comma 6, D. Lgs. 33/2013);

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7 bis, comma 6, D. Lgs. 33/2013);

- i dati identificativi di personae fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavar informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D. Lgs. 33/2013).

Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni la Società rifiuta l'accesso, trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Società deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie sopra elencate.

Per la definizione dell'esclusione all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013, che qui si intendono integralmente richiamate.

9. ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la Società deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato è rifiutato dalla Società se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti (vedi art. 5 bis, comma 1, D. Lgs. 33/2013):

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse all'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la procura della Repubblica e con la Procura Regionale della Corte dei Conti nonché le richieste o le relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;

g) il regolare svolgimento di attività preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Società. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata, la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni sino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagini il cui atto istitutivo preveda la segretezza del lavori;
- verbali ed atti istruttor relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni di ufficio;
- pareri legali redatti dagli Uffici Comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato dalla Società se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati (vedi art. 5 bis, comma 2, D. Lgs. 33/2013):

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti e informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità Giudiziaria e Tutelare ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D. Lgs. 193/2003;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta della Società, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra la Società e terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

La Società è tenuta a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati sopra indicati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

L'accesso generalizzato non può essere negato ove per la tutela degli interessi pubblici e privati come sopra individuati, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Qualora i limiti di cui sopra riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, la Società deve consentire l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

10. RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale all'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 7, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

11. MOTIVAZIONE DEL DINIEGO ALL'ACCESSO

Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni dell'RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati.

12. IMPUGNAZIONI

Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione dell'RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010.

Data

Firma